

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2859}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATA IN PRIMA DELIBERAZIONE,
IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**
il 18 aprile 1985 (Stampati nn. 40-42-98-443-583-752-993)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ROMUALDI; PERNA, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, MARTORELLI, RICCI, PIERALLI; MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI; GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO BIAGIO, ROSSI, VALIANI, VENANZETTI; MANCINO, RUFFILLI, SAPORITO, PINTO MICHELE, DI LEMBO, LIPARI, MARTINI, FONTANA, SCOPPOLA, COCO, GALLO, ALIVERTI, DE CINQUE, COLOMBO SVEVO, D'AMELIO, JERVOLINO RUSSO, PAVAN, FIMOIGNARI, PADULA; JANNELLI, FABBRI, GARIBALDI, COVATTA, VASSALLI, SCAMARCIO, MARINUCCI MARIANI, DE CATALDO, FRASCA, SCEVAROLLI, BUFFONI, SELLITTI, CASTIGLIONE, BOZZELLO VEROLE, ORCIARI, SPANO ROBERTO, MASCIADRI, GIUGNI, MURATORE, GRECO; BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, GIANREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI

Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 aprile 1985*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 96. - Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, del Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti appartenenti a Camere diverse o nel caso in cui uno di essi non sia membro del Parlamento, la deliberazione prevista nel precedente comma spetta al Senato della Repubblica.

Non si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 68.

Con legge costituzionale sono stabilite le norme fondamentali del procedimento ed individuati nell'ambito dell'ordine giudiziario gli organi cui spetta il giudizio ».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « ed i Ministri ».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « e contro i Ministri ».

Art. 3.

L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repub-

blica sono assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, eletti rispettivamente da ciascuna delle due Camere ogni volta che si rinnova, e da un presidente designato tra i membri del Parlamento dai Presidenti delle Camere stesse ».

Art. 4.

Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui le modalità dell'azione o l'entità del danno o del pericolo cagionato rendano il reato di eccezionale gravità.

Art. 5.

Quando ricevono denuncia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati ne investono le Giunte delle rispettive Camere competenti per l'autorizzazione a procedere.

Art. 6.

Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello, ove ha sede il giudice competente per territorio, viene costituito un collegio istruttorio, in relazione a ciascun procedimento che concerna i soggetti indicati nell'articolo 96 della Costituzione e su richiesta del Presidente della Camera competente a norma del predetto articolo. Il collegio istruttorio si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici dello stesso tribunale che abbiano almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Il collegio svolge tutte le attività attribuite dal codice di procedura penale al giudice istruttore.

Art. 7.

1. Quando la notizia del reato appaia infondata per l'evidente insussistenza del fatto

o della responsabilità, la Giunta di cui all'articolo 5 delibera l'archiviazione, allo stato degli atti, con la maggioranza dei sette decimi dei componenti.

2. Ove non abbia deliberato l'archiviazione la Giunta trasmette gli atti al collegio istruttorio di cui all'articolo 6 perchè proceda alle indagini nel termine di cinque mesi, prorogabile dalla Giunta stessa, su richiesta del collegio istruttorio, per un tempo non superiore a tre mesi.

Art. 8.

1. L'esecuzione di provvedimenti di coercizione personale e reale, disposti dal collegio istruttorio, deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Giunta di cui all'articolo 5, o, in caso di straordinaria urgenza, del Presidente della stessa con ratifica entro cinque giorni da parte della Giunta.

2. Entro sette giorni l'autorizzazione deve essere convalidata dall'Assemblea della Camera competente. In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto.

3. Contro i provvedimenti indicati dal comma 1 del presente articolo è ammessa, in via giurisdizionale, solo l'impugnazione prevista dall'articolo 111 della Costituzione.

Art. 9.

1. Il collegio istruttorio di cui all'articolo 6, investito ai sensi dell'articolo 7, nel termine previsto dallo stesso articolo trasmette alla Giunta di cui all'articolo 5 tutti gli atti ed una relazione contenente motivate conclusioni.

2. La Giunta, ove il collegio istruttorio abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto, disponendo il relativo provvedimento.

3. Quando le conclusioni del collegio istruttorio siano diverse, la Giunta ne dà notizia all'inquisito, il quale può prendere visione di tutti gli atti e presentare memo-

rie difensive nel termine di quindici giorni dall'avviso.

4. Decorso tale termine, la Giunta, con provvedimento motivato e con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, può disporre la archiviazione.

5. In caso di mancata archiviazione gli atti e la relazione del collegio istruttorio sono inviati all'autorità giudiziaria di cui al successivo articolo 12, salvo che la Giunta non ritenga di trasmettere una relazione all'Assemblea della Camera competente.

Art. 10.

1. L'Assemblea della Camera competente esamina entro sessanta giorni la relazione della Giunta di cui all'articolo 5 ai fini della promozione del giudizio o della archiviazione.

2. Se la proposta della Giunta è per l'accoglimento delle conclusioni del collegio istruttorio, essa può essere respinta con il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

3. Se la proposta della Giunta è difforme dalle conclusioni del collegio istruttorio, essa è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

4. Non partecipa alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce.

Art. 11.

La Camera competente, ove deliberi la messa in stato d'accusa, può dichiarare la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

Art. 12.

1. In ogni caso il giudizio spetta in primo grado al tribunale del capoluogo del distret-

to di corte d'appello nel quale ricade la competenza per territorio. Il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio fra tutti i giudici del predetto tribunale in possesso del requisito di almeno otto anni di esercizio delle funzioni e presieduta dal più anziano nel ruolo.

2. Non possono partecipare al collegio previsto dal precedente comma coloro che abbiano fatto parte del collegio istruttorio di cui all'articolo 6, durante il tempo in cui sono state svolte indagini in ordine ai fatti oggetto dello stesso procedimento. Alla sostituzione si provvede mediante sorteggio a norma del precedente comma.

Art. 13.

Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili innanzi alla corte di appello competente per territorio ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio fra tutti i consiglieri della corte stessa.

Art. 14.

Le sentenze emesse in secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità davanti alla Corte di cassazione secondo le norme ordinarie.

Art. 15.

1. Nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.